

Roma 10 novembre 2021

Autorità di Regolazione dei Trasporti  
Ufficio Contabilità, bilancio e autofinanziamento  
c.a. Dott. Vincenzo Accardo - Responsabile del procedimento

Via PEC:  
autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it

pec@pec.autorita-trasporti.it

**Oggetto: delibera 135/2021 - consultazione pubblica per la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2022**

AICAI è l'associazione rappresentativa di quattro corrieri aerei internazionali, ossia DHL, Federal Express, TNT e UPS.

L'Associazione intende contribuire alla consultazione, fornendo le risposte che seguono, ai quesiti posti dalla Autorità.

AICAI fa presente, in via preliminare e generale, che i corrieri aerei sono già assoggettati alla regolazione di AGCOM e, pertanto, risulta particolarmente penalizzante dover essere assoggettati ad ulteriori contribuzioni.

***Quesito n. 1: Si chiedono osservazioni motivate in ordine alle attività elencate dall'Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo***

Sul punto i corrieri devono ribadire le perplessità già espresse in numerose precedenti occasioni ed oggetto di diversi ricorsi avanti il TAR ed il Consiglio di Stato e, quindi, già note all'Autorità. In particolare, si ribadisce che i corrieri non svolgono attività di trasporto né alcun'altra delle attività elencate dall'Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento del contributo.

A questo proposito, va osservato che tali perplessità non sono fugate dalle recenti sentenze dei Giudici Amministrativi.

In primo luogo, va osservato che il TAR sia sulla annualità 2019 che su quella 2020, in numerose sentenze si è espresso a favore dei beneficiari della regolazione, nel senso che, anche dopo la novella del 2018, il contributo può gravare solo sui soggetti regolati e non sui meri beneficiari della regolazione. Per tali sentenze pende tuttora appello dell'Autorità avanti il Consiglio di Stato.

In secondo luogo, i pronunciamenti del Consiglio di Stato, che peraltro non riguardano direttamente i corrieri ma altre categorie di operatori del mercato, non escludono che possano esservi ripensamenti o un nuovo rinvio alla Corte Costituzionale.

***Quesito n. 2: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l'individuazione del fatturato rilevante.***

I criteri indicati per la individuazione del fatturato rilevante, non tengono conto delle c.d. attività crossborder, ossia quelle relative alle spedizioni internazionali, dove l'Italia è solo la base di partenza o di arrivo della spedizione. Il prezzo della spedizione che il cliente paga per il servizio è un importo totale che remunera in modo complessivo le attività effettuate in esecuzione del mandato ricevuto siano esse svolte in Italia o all'estero: dal ritiro della spedizione presso il mittente fino alla consegna a destino.

Come già posto in evidenza in una precedente comunicazione a codesta Autorità, le caratteristiche del servizio, rendono contabilmente impossibile per il fornitore del servizio scorporare i ricavi per le attività svolte in Italia - con qualsiasi mezzo esse avvengano - non avendo questa componente del servizio rilevanza autonoma rispetto al più ampio servizio offerto al cliente di spedizioni internazionali.

Considerata la natura non frazionabile dei servizi internazionali e le loro caratteristiche (come sopra esposte), il ricavo relativo ai servizi svolti in Italia non è desumibile dalle rilevazioni contabili e qualsiasi determinazione sarebbe arbitraria e soggettiva.

Pertanto, il fatturato non può costituire un parametro per il calcolo della contribuzione, stante che lo stesso incorpora attività in gran parte svolte all'estero.

Si deve aggiungere che le attività svolte dai corrieri, in quanto muniti di autorizzazione postale rilasciata dal MISE, sono soggette alla regolazione dell'AGCOM.

Risulta incongruo che i corrieri debbano comunque pagare la contribuzione all'ART per il fatturato relativo alle spedizioni eccedenti il limite delle spedizioni postali che è di 31,50 kg, infatti l'attività svolta dai corrieri è unica a prescindere dal peso della spedizione.

***Quesito n. 4: Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato per i soggetti operanti nel trasporto aereo di passeggeri e/o merci***

Si rinvia alle osservazioni fatte sopra.

***Quesito n. 7: Si chiedono osservazioni motivate sull'individuazione di voci di esclusione di fatturato specificamente riferite alla gestione dei centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica)***

Si concorda con la esclusione e si osserva che la stessa vale per tutte le operazioni doganali ed i servizi ad alto valore aggiunto offerti dai corrieri per la gestione delle spedizioni sui loro network internazionali.

***Quesito n. 9: Si chiedono osservazioni motivate sull'individuazione di voci di esclusione di fatturato specificamente riferite al settore del trasporto merci su strada***

Non si comprende la ragione per cui il contributo dovrebbe essere pagato dalla impresa committente che, per le attività di trasporto, si avvale di imprese di trasporto terze. Non si comprende, in particolare, per quale motivo il committente debba farsi carico del contributo eventualmente dovuto da coloro che, se non altro, utilizzano effettivamente le infrastrutture

In tali casi, l'impresa committente è un mero acquirente di servizi e non svolge una attività soggetta alla regolazione di ART.

Facciamo peraltro notare come ciò determinerebbe anche una discriminazione, nel caso in cui l'impresa terza abbia un fatturato sotto soglia, che è esente da contribuzione, giacché tale esenzione può venire meno se la detta attività è ricondotta all'impresa committente.

***Quesito n. 10: Si chiedono osservazioni motivate in relazione alle dichiarazioni da rendere.***

La contabilità delle aziende è realizzata in conformità alle leggi e ai i principi contabili in vigore e non è fatta su misura del contributo ART

Per le voci da scorporare è spesso necessario fa riferimento a elaborazioni ed estrapolazioni da sistemi gestionali i cui dati, pur avendo una natura contabile, possono non avere un'immediata corrispondenza e riconciliazione con le registrazioni contabili. Quanto esposto evidenzia l'impossibilità ad ottenere un'attestazione da parte di revisore o collegio sindacale o comunque imporrebbe uno sforzo amministrativo e di verifica eccessivamente gravoso in termini di tempi e di costi.

Si resta a disposizione per una eventuale audizione, nonché per ulteriori informazioni e chiarimenti.  
Cordiali saluti

Dott.ssa Nazzarena Franco  
Presidente

